

Premesso

- Che l'art. 10 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509 prevede tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;
- Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi;
- Che l'art. 10, comma 5 lett. d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: (...) attività formative (...) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Si conviene quanto segue:



Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici

BRESCIA

Decreto Ministeriale del 31 luglio 2003, G.U. n.205 del 04/09/2003



Sede Amministrativa:
SB UNIVERSAL EDUCATION SRL
Via Sebastiano Venier, 200
35127 Padova (PD)
P.IVA 05140980284
amministrazione.brescia@ciels.it
www.ciels.it

ART.1

Ai sensi della L. 24.06.1997 n° 196, del D.L. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 22.10.2004 n. 270, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000, dei DD. MM. 16.03.2007 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "F. Casati" di Brescia - CIELS.

ART.2

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso Trib. Proc. Minori BS (soggetto ospitante) è svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* della SSML Brescia - CIELS. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente in cui viene inserito mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione strutturale del Soggetto ospitante e l'osservazione e l'eventuale partecipazione alle fasi di lavoro, nonché rilasciare, a richiesta dell'interessato, una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART.3

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi lavorativi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

ART.4

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice.

ART.5

SSML Brescia - CIELS provvederà all'assicurazione del tirocinante interessato. In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione.



Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici

BRESCIA

Decreto Ministeriale del 31 luglio 2003, G.U. n.205 del 04/09/2003



Sede Amministrativa:
SB UNIVERSAL EDUCATION SRL
Via Sebastiano Venier, 200
35127 Padova (PD)
P.IVA 05140980284
amministrazione.brescia@ciels.it
www.ciels.it

ART.6

Procura Repubblica presso Tribunale dei Minori BS (indicare soggetto ospitante)

si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel precedente art.5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

ART.7

La presente convenzione ha la validità di un Anno a decorrere dalla data di sottoscrizione salvo diverse disposizioni comunicate dal soggetto ospitante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia, .07/09/2022.....

Il Direttore Generale

SSML Brescia CIEL

Prof. Simone Borde



Il Rappresentante Legale

(timbro e firma)

.....
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuliana Iordana